

Inosservanza obblighi di assistenza familiare

La decisione

Il generico rinvio quoad poenam all'art. 570 c.p., contenuto nell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898, in tema di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio, deve intendersi riferito alla pena indicata nel primo comma della disposizione del codice penale

CASSAZIONE PENALE - SEZIONI UNITE - 31 maggio 2013 (c.c. 31 gennaio 2013) - LUPO, *Presidente* - IPPOLITO, *Estensore* - FEDELI, *P.M.* (diff.) - S.A., *ricorrente*.

Osservazioni a prima lettura

1. L'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, in tema di «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» (introdotto dalla legge n. 74 del 1986) sanziona il coniuge divorziato che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma dei precedenti art. 5 e 6 della legge. Si tratta, rispettivamente, dell'assegno stabilito dal tribunale in favore dell'altro coniuge, quando ne ricorrano le condizioni, e del contributo che riguarda il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli nati o adottati nell'ambito del matrimonio sciolto.

La citata disposizione disegna, nella parte precettiva, un'ipotesi criminosa del tutto autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 570 c.p., in quanto individua un reato omissivo proprio che, consistendo nell'inosservanza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge, integra violazione di uno specifico provvedimento del giudice; mentre l'art. 570 c.p. ha un ambito di applicazione ben più ampio, riguardando la violazione dell'obbligo di non far mancare al coniuge e ai figli i mezzi di sussistenza.

Sulla differenza fra le due ipotesi criminose, GATTI, *I delitti contro l'assistenza familiare*, in *Riv. pen.*, 2011, 865; AGNINO, *Stato di bisogno e capacità economica dell'obligato quali presupposti della mancanza dei mezzi di sussistenza ai figli*, in *Corr. mer.*, 2010, 183; ANTONINI, *La violazione degli obblighi di assistenza familiare nei mutati scenari della famiglia*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 901.

L'art. 12-sexies stabilisce genericamente che «si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale», senza specificare se si tratti delle pene previste dal primo comma, il quale sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare con la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla pena della multa, o di quelle contemplate nel secondo comma che, per le condotte in esso specificamente previste (malversazione o dilapidazione di beni, mancata assicurazione dei mezzi di sussistenza), impone l'applicazione congiunta delle pene indicate.

2. Inizialmente la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 570, comma secondo, c.p. configurasse una ipotesi aggravata del reato-base previsto dal comma primo (Cass., Sez. VI, 23 novembre 1984, Truffo, in *Mass. Uff.*, 168024; Cass., Sez. I, 7 ottobre 1977, Todaro, *ivi*, 137596) e sulla scorta di tale impostazione la Cassazione, dopo l'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 12-*sexies* in parola, ritenne che la sanzione applicabile fosse solo quella indicata nel primo comma dell'art. 570 c.p. (Cass., Sez. VI, 21 novembre 1991, Pinna, in *Mass. Uff.*, 188948). Tale impostazione è però entrata in crisi e divenuta insostenibile, divenendo cogente la necessità di individuare con precisione la pena richiamata dall'art. 12-*sexies* quando è emersa l'insostenibilità della concezione unitaria dell'art. 570 c.p. e si è affermato, sia in dottrina, sia in giurisprudenza che tale articolo delinea autonomi titoli di reato (Cass., Sez. VI, 13 marzo 2012, B., in *Mass. Uff.*, 252604; Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, D'A., *ivi*, 251559; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 1998, Nolfo, *ivi*, 210371; Cass., sez. VI, 19 novembre 1997, Coviello, *ivi*, 210050).

Da qui l'affermarsi dell'orientamento secondo cui, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 12-*sexies*, andava applicata la pena indicata dal secondo comma dell'art. 570 c.p. sull'assunto della simiglianza di contenuto tra la fattispecie prevista dal secondo comma, n. 2, dell'art. 570 cod. pen., che sanziona la violazione di un obbligo economico, e quella di cui al citato art. 12-*sexies* (Cass., sez. VI, 24 giugno 2009, P., in *Mass. Uff.*, 244805; Cass., sez. VI, 7 dicembre 2006, Masin, *ivi*, 236415).

3. La sentenza in commento segna un ritorno all'originaria impostazione e nega la fondatezza dell'orientamento prevalente affacciato di recente. Secondo le Sezioni Unite, infatti, l'ambito circoscritto della nozione dei mezzi di sussistenza (che implica l'esistenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo), rispetto a quella di mantenimento (che da esso prescinde), non consente di considerare la violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio affine alla condotta di danno, come delineata nel comma secondo dell'art. 570 c.p., e impone, quindi, di ritenere che il rinvio *quoad poenam* dell'art. 12-*sexies* legge n. 848 del 1970 sia da riferire alle pene indicate nel primo comma dello stesso art. 570 c.p.

4. Da ultimo, e *obiter*, le Sezioni unite affermano, in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale (da ultimo si veda la pronuncia n. 423 del 29 settembre 1999), la procedibilità *ex officio* del delitto previsto dall'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970, sul rilievo che il rinvio in esso previsto all'art. 570 c.p. è riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche al comma terzo di tale articolo, che prevede, di norma, la perseguibilità a querela della persona offesa.

Conclusione forse corretta sotto il profilo ermeneutico, ma decisamente

Corte di Cassazione

paradossale sotto il profilo della coerenza dell'ordinamento: associato la similitudine fra le fattispecie di cui all'art. 570, co. 1, c.p. e 12-*sexies* citato, non si comprende davvero perché questi due reati – puniti nel medesimo modo – debbano avere un regime di procedibilità diverso.